

# PROPOSTA PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI FLUVIALI

## CONTESTO

La maggior parte delle acque pubbliche della Valdichiana sono caratterizzate da una pendenza minima che favorisce l'accumulo di sedimenti. La L.R. 79/2012 conferisce la competenza della manutenzione dei corsi d'acqua dei comprensori dell'Alto Valdarno al Consorzio 2 Alto Valdarno. Dai piani di manutenzione del Consorzio di Bonifica si evince che tra le attività generali del Consorzio 2 Alto Valdarno è previsto "Per mantenere la corretta officiosità idraulica del reticolo si prevede di effettuare lo sfalcio della vegetazione nell'alveo del corso d'acqua e la rimozione dei sedimenti in eccesso per i tratti la cui capacità di deflusso risulta ridotta".

I sedimenti recuperati dalle attività di manutenzione potrebbero (dovrebbero) essere recuperati in loco prima ancora di essere recuperati diversamente. La normativa di riferimento consentirebbe infatti di gestire tali sedimenti collocandoli nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai sensi del co. 3 art. 185 D. Lgs 152/06 e s.m.i. senza doverli necessariamente gestirli come terre e rocce da scavo o peggio ancora come rifiuti, attività quest'ultima da adottare solo nel caso in cui non ci sia la **volontà di riutilizzo** (*Art. 185 co. 3 D. Lgs 152/06 - Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.*)

Per valutare la possibilità di riutilizzo occorre pertanto sottoporre tali materiali alla classificazione e verifica della non pericolosità. Da un'analisi fatta dal consorzio e Nuove Acque su alcuni fossi a campione della Valdichiana emerge che i sedimenti sottoposti alle opportune verifiche analitiche non sono pericolosi e sarebbero idonei per il riutilizzo, attività che dovrebbe e potrebbe esser fatta entro la fascia di rispetto delle acque pubbliche. La società Nuove Acque ha infatti attivato una campagna di monitoraggio a scopo conoscitivo sui sedimenti presenti nei fossi campestri a monte ed a valle dei propri depuratori, in fossi in ambienti rurali lontano dai depuratori ed in fossi "campioni" lungo le strade / zone antropizzate. Dai risultati analitici si evince generalmente:

- i campioni tal quali (ma anche la sola frazione solida) non risultano pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successiva modifica di cui alla Decisione 2014/955/UE della Commissione del del 18 dicembre 2014 (nuovo elenco dei rifiuti) e pertanto ne sarebbe consentito il riutilizzo nell'ambito delle pertinenze idrauliche spostandoli all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli;
- il test di cessione di cui all'All. 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. per la frazione solida del sedimento rispetta i limiti previsti dal D.M. medesimo (anche se tali sedimenti fossero considerati come terre di cui valutarne la possibilità di riutilizzo o recupero i test di cessione ne dimostrerebbe la completa idoneità);
- le caratteristiche del sedimento (analisi sul campione tal quale e relativo test di cessione sulla frazione solida) non si discostano in maniera rilevante tra le diverse tipologie di fossi presi a riferimento.

Pertanto, in linea generale, i sedimenti fluviali rispetterebbero le caratteristiche per il riutilizzo in loco ai sensi del co. 3 art. 185 D. Lgs 152/06 e s.m.i.. L'attività di riutilizzo in loco come sedimenti fluviali è però ad oggi poco praticata soprattutto laddove la fascia di rispetto delle acque pubbliche interferisce con i terreni privati confinanti che di fatti utilizzano e coltivano integralmente nella fascia di rispetto. Tale attività è inoltre oggetto di un fraintendimento di fondo perché è stata nel tempo confusa con l'attività di recupero e riutilizzo per spandimento in terreni agricoli, attività che viene invece disciplinata come le bonifiche e le terre e rocce da scavo dal rispetto dei limiti della Concentrazione Soglia di Contaminazione (cd CSC) di cui alla Tab. 1 All. 5 All. alla Parte Quarta del D. Lgs 152/06, attività che dovrà esser fatta nel caso non fosse possibili riutilizzare in loco tale materiale.

Infatti, laddove tale materiale non dovesse essere "...spostato all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli ...", e quindi non dovesse essere riutilizzato come sedimento fluviale occorrerebbe gestirlo come terra e roccia da scavo e quindi occorrerebbe sottoporlo ad altre verifiche per il riutilizzo in aree diverse da quelle di provenienza. E' in questi casi infatti che le caratteristiche dei sedimenti fluviali della maggior parte delle acque pubbliche toscane non rispetterebbe i limiti della Concentrazione Soglia di Contaminazione (cd CSC ovvero riferimento di cui alla Tab. 1 All. 5 All. alla Parte Quarta del Decreto) per il riutilizzo in terreni agricoli o aree residenziali mentre tendenzialmente rispetterebbero comunque la colonna B per il riutilizzo in aree industriali.

Pertanto, finché non ci sarà la possibilità di riutilizzare in loco il sedimento fluviale secondo le modalità e caratteristiche che la normativa già prevedrebbe, chiunque effettui le manutenzioni nei corsi d'acqua si troverebbe nella maggior parte dei casi ad avere a che fare con un materiale che non avrebbe le caratteristiche per il riutilizzo in terreni agricoli e quindi sarebbe obbligato a doverlo trasportare altrove con un aumento di costi ed oneri senza necessariamente salvaguardare l'ambiente. Di conseguenza, finché si considererà il sedimento fluviale alla pari di una terra e roccia da scavo, il Consorzio di Bonifica non potrà effettuare le manutenzioni necessarie atte a garantire, tra l'altro, lo scorrimento minimo necessario per evitare un ulteriore e progressivo accumulo di materiale.

## **GESTIONE DEI SEDIMENTI FLUVIALI**

In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (di seguito denominato in sintesi Decreto) e a quanto richiamato anche nel parere della Provincia di Arezzo Prot. n. 75709/41.05.01.11 del 22/04/11, i sedimenti possono essere gestiti in riferimento al co. 3 dell'art. 185 del Decreto, che cita testualmente:

*3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni*

Premesso che la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 è stata superata dal 01/06/15 dalla Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014 (nuovo elenco dei rifiuti), la determinazione della pericolosità è stata condotta mediante le modalità seguite per la determinazione della pericolosità di un rifiuto. In tal senso è stato verificato analiticamente che al sedimento non siano attribuibili le caratteristiche di pericolo, così come stabilito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18 dicembre 2014.

Come riportato in premessa i vari campioni di sedimento analizzati hanno evidenziato la non pericolosità degli stessi sui campioni tal quali, ma anche sulla sola frazione solida.

Ne consegue che il sedimento, se è spostato all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, non è considerato rifiuto.

Tale posizione è ribadita anche all'interno dello "Studio su campionamento e caratterizzazione dei fanghi di ricavatura dei corsi d'acqua toscani ricadenti nel territorio dei Consorzi di Bonifica Grossetano, Toscana Centrale e Versilia – Massaciuccoli" (ARPAT, 2011) dove è dichiarato che "La movimentazione "interna al corso d'acqua", omissis, l'unico requisito che deve essere valutato è quello legato alla "non pericolosità" (di cui si sono approfonditi gli aspetti in altra parte della relazione), nella norma non vi è alcun richiamo alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dalla Parte IV del Dlgs 152/06."

Chiarito che per i sedimenti, gestiti secondo le modalità di cui al co. 3 del art. 185 del Decreto, è fatto riferimento al criterio della non pericolosità e non ai limiti della Concentrazione Soglia di Contaminazione (cd CSC ovvero riferimento di cui alla Tab. 1 All. 5 All. alla Parte Quarta del Decreto), è doveroso ricordare che per il suolo sottostante ai sedimenti del fosso, eventualmente rimosso, varrebbe la normativa delle terre da scavo (e quindi il termine di riferimento sarebbe la CSC – anche in tal caso i valori riscontrati ne consentirebbero il riutilizzo visto il rispetto della colonna B per il riutilizzo in aree industriali).

## **PROPOSTA PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI E ASPETTI DA DEFINIRE**

Alla luce di quanto sopra esposto:

- considerato che la normativa cogente (co. 3 art. 185 del Decreto) permetterebbe il riutilizzo dei sedimenti all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche, fatto salvo che sia dimostrato non essere pericolosi;
- valutato che le determinazioni analitiche condotte sui campioni tal quali (ma anche quelli limitati alla sola frazione solida) debbano evidenziare la non pericolosità degli stessi;
- tenuto conto che dalle ulteriori determinazioni analitiche (test di cessione di cui all'All. 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) eseguite sulla frazione solida dei campioni dei sedimenti debba emergere il pieno rispetto dei limiti previsti, ad ulteriore conferma la non pericolosità ambientale dei sedimenti medesimi;
- considerato, non ultimo, che è necessario operare, oltre che nell'ambito delle disposizioni cogenti, anche perseguendo il principio di sostenibilità ambientale ed economicità per i contribuenti (una gestione diversa comporterebbe un maggior impatto ambientale – es. qualora i sedimenti fossero trattati indiscriminatamente come rifiuti ci sarebbe un aumento dei costi di gestione per il Consorzio 2 Alto Valdarno che si ripercuoterebbero inevitabilmente sui contribuenti);

sarebbe auspicabile il riutilizzo dei sedimenti fluviali rimossi a seguito delle manutenzioni nell'ambito della medesima pertinenza idraulica (4 metri – proposta da valutare) ai fini della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o ripristino dei suoli (fatta salva la preventiva verifica analitica finalizzata alla determinazione della non pericolosità dei sedimenti).

A tal proposito è opportuno definire e condividere, nell'ambito di un tavolo tecnico con gli Enti preposti, il dettaglio delle modalità operative di conduzione della pulizia e manutenzione del reticolo idrografico che possa comportare la rimozione dei sedimenti fluviali per garantire un adeguato scorrimento sottolineando che in tale contesto assume rilevanza soprattutto la definizione delle dimensioni della fascia di pertinenza idraulica (distanza in metri dal ciglio del fosso) entro la quale poter disporre i sedimenti rimossi.